

OGGETTO+

### MODALITA' PER ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO - AGGIORNAMENTO-

AGGIORNAMENTO

**15 APRILE 2020**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria del 2008), Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), D.M. 17.6.2014 (G.U. 26.6.2014 N. 146) - DM 3 aprile 2013 n. 55 (G.U. 22.5.2013, n. 118), D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), DM 28 giugno 2018 n.79, art. 1, comma 2, Legge 9 agosto 2018, n. 96 - D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136. - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - DM 28.12.2018 - Risoluzione Agenzia Entrate 9.4.2019, n. 42/E - DL 26 ottobre 2019, n. 124 conv in L. 19 dicembre 2019, n. 157; art. 26 DL 8.4.2020 n. 23

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20

020

021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 7/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019- NUOVE MODALITA' PER L'IMPOSTA DI BOLLO

CIRCOLARE N. 45/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019- NUOVE MODALITA' PER L'IMPOSTA DI BOLLO E NUOVI CODICI TRIBUTO

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

Con l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall'1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche "senza" IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall'1.1.2019:

- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24;
- l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dovuto nell'area riservata Sezione "Fatture e corrispettivi" del proprio sito Internet;

Il D.L. n. 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020, all'art. 17 è intervenuto in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in particolare:

- l'art. 17, comma 1, D.L. n. 124/2019, ha modificato il terzo periodo dell'art. 12-novies, D.L. n. 34/2019, in merito al regime sanzionatorio in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo;
- l'art. 17, comma 1-bis, D.L. n. 124/2019, ha introdotto la possibilità (al verificarsi di determinate fattispecie) di procedere al versamento dell'imposta di bollo con cadenza semestrale anziché trimestrale.

### ***IMPOSTA DI BOLLO***

Come noto, con riferimento sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche:

- ◆ Al fine di determinare l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture, va fatto riferimento al DPR n. 642/72 che prevede:
  - l'assoggettamento all'imposta di bollo per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi";
  - l'esenzione da imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA, considerando tali quelle per le quali è "effettivamente dovuto il tributo", ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione;
- ◆ Per effetto dell'art. 7-bis, comma 3, DL n. 43/2013, l'imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a € 77,47 è pari a € 2.

### ***MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO***

Al fine di individuare le possibili modalità di assolvimento dell'imposta di bollo è necessario differenziare a seconda della modalità di emissione della fattura, cartacea o elettronica. Infatti:

- ⇒ per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture cartacee va fatto riferimento all'art. 3 DL n. 43/2013 se il pagamento è effettuato tramite apposizione del contrassegno ovvero agli artt. 15 e 15-bis del DL n. 43/2013 in caso di pagamento "virtuale";
- ⇒ per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche va fatto riferimento all'art. 6, DM 17.6.2014 che disciplina l'assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale" (differente dall'assolvimento "virtuale" di cui al punto precedente, relativo alle fatture cartacee).

E' stato modificato con il DM 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. 7.1.2019, n. 5, il comma 2 del citato art. 6 DM 17.6.2014, relativo alle modalità di versamento dell'imposta, e prevede che se l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale.

A seguito della nuova formulazione il versamento dell'imposta di bollo dovuta per gli atti / documenti / registri emessi o utilizzati durante l'anno va effettuato con modalità diverse rispetto al versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.

Per gli atti / documenti / registri, infatti, il versamento dell'imposta di bollo va effettuato in base a quanto originariamente previsto dal DM 17.6.2014, ossia in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Diversamente per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture vi è la possibilità del versamento trimestrale (modalità ordinaria) o semestrale (al rispetto di taluni requisiti).

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2020

PAGINA

3/6

### VERSAMENTO TRIMESTRALI

Con riferimento alle fatture elettroniche è disposto che l'imposta di bollo va versata:

- ◆ Per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare;
- ◆ Entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Pertanto, le scadenze per il versamento delle imposta di bollo per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi" di importo superiore a € 77,47 "senza" IVA sono le seguenti:

FATTURE EMESSE NEL	TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Primo trimestre 2020	20.4.2020
Secondo trimestre 2020	20.7.2020
Terzo trimestre 2020	20.10.2020
Quarto trimestre 2020	20.1.2021

A tal fine è previsto che, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI, l'Agenzia delle Entrate:

- ✓ comunica, nell'area riservata del proprio sito Internet, l'ammontare dovuto;
- ✓ mette a disposizione il mod. F24 precompilato, qualora il contribuente scelga di effettuare il versamento con tale modalità in luogo dell'addebito diretto sul c/c bancario o postale.

In attuazione di tali previsioni, l'Agenzia delle Entrate:

- ✓ il 10.4.2019 ha attivato nell'area riservata della Sezione "Fatture e corrispettivi", la nuova funzione "Pagamento imposta di bollo";
- ✓ con la Risoluzione 9.4.2019, n. 42/E ha istituito i codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo con il mod. F24.

In sintesi, per quanto riguarda le modalità con le quali effettuare il versamento dell'importo dovuto, il contribuente può scegliere di utilizzare:

1. lo specifico servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile l'addebito diretto sul c/c bancario o postale;
2. il mod. F24 predisposto dalla stessa Agenzia.

L'Agenzia delle Entrate, quindi, al termine di ogni trimestre rende disponibile il dato relativo all'ammontare dell'imposta di bollo dovuta. Tale conteggio, come precisato dalla stessa Agenzia nella Circolare n. 14/2019, tiene conto delle fatture che:

1. non sono state scartate dal sistema;

- sono state consegnate o messe a disposizione dell'acquirente/committente nel trimestre di riferimento.

Così come puntualizzato dall'Agenzia tale servizio rappresenta un'agevolazione legata alle sole fatture elettroniche emesse via SdI e non ha pretese di esaustività.

I contribuenti, quindi, devono comunque verificare gli importi proposti e procedere, qualora necessario, ad eventuali integrazioni.

Tuttavia a causa della grave situazione dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID -19 il DL 8.4.2020 n. 23 c.d. Decreto Liquidità con l'articolo 26 ha infatti introdotto la possibilità di spostare alla successiva scadenza trimestrale i versamenti che non superano l'importo di 250 euro.

In particolare il versamento del primo trimestre, se di importo inferiore a 250 euro, viene spostato alla scadenza prevista per il secondo (20 luglio); inoltre, se cumulativamente il tributo dovuto per il primo e secondo rimane al di sotto tale soglia, tale versamento può ulteriormente essere differito alla scadenza del terzo trimestre (20 ottobre).

Diversamente per il terzo e quarto trimestre non sono previsti differimenti, quindi la relativa imposta di bollo dovuta deve essere corrisposta alle scadenze ordinarie, rispettivamente 20 ottobre e 20 gennaio.

### **VERSAMENTI SEMESTRALI**

Il nuovo comma 1-bis, art. 17, D.L. n. 124/2019 ha introdotto la possibilità (non un obbligo) di provvedere al pagamento dell'imposta dovuta tramite due versamenti con cadenza semestrale, anziché trimestrale, qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta non superi la soglia annua di € 1.000.

È disposto quindi che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di € 1.000, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere assolto con due versamenti, con cadenza semestrale:

- il primo entro il 16 giugno;
- il secondo entro il 16 dicembre

di ciascun anno.

Tuttavia il prossimo 16 giugno il contribuente non avrà a disposizione i dati relativi al primo semestre dell'anno corrente (1/1 - 30/06) e allo stesso modo, alla scadenza del 16 dicembre non avrà a disposizione i dati relativi al secondo semestre (1/7 - 31/12).

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di considerare il semestre precedente alla data di pagamento, vale a dire:

- dicembre/maggio per la scadenza del 16 giugno;
- giugno/novembre per la scadenza del 16 dicembre.

In tal modo, tuttavia, si andrebbe ad intaccare l'unitarietà del periodo di imposta, con evidenti problematiche anche ai fini dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2020

PAGINA

5/6

Resta confermato che sulla fattura elettronica deve essere apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014”. A tal fine, si rammenta che è necessario compilare il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.

### **CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO CON F24**

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42/E del 9 aprile c.a. ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento tramite il mod. F24:

<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – PRIMO TRIMESTRE
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SECONDO TRIMESTRE
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – TERZO TRIMESTRE
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – QUARTO TRIMESTRE
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

In particolare, ai fini in esame deve essere utilizzata la Sezione “Erario”, e quale “anno di riferimento” va indicato l’anno cui si riferisce il versamento (2020).

Si presume dovranno essere istituiti nuovi codici tributo per il versamento semestrale.

Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate ha rammentato anche i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo dovuta su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, che deve essere assolta entro 120 giorni dalla fine del periodo d’imposta:

<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
2501	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
2502	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – SANZIONI
2503	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – INTERESSI

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2020

PAGINA

6/6

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**